

2009

**COMUNE DI
ZERBOLO'**

REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO

In attuazione dell'art. 80 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e art. 148 del D.lgs 42/04 e s.m.i.
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 18/12/2009

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

ai sensi dell'art. 81 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42

Art. 1 – Finalità

La Commissione per il Paesaggio è l'organo collegiale tecnico-consultivo del Comune incaricato di valutare la qualità dei progetti con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto ambientale. La Commissione esprime pareri obbligatori in merito alla compatibilità paesaggistica, alla valutazione dell'impatto paesistico dei progetti e in tutti gli altri casi previsti dalle norme vigenti.

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni, la composizione ed i criteri di valutazione della Commissione del Paesaggio del Comune di Zerbolò.

Art.2 – Costituzione e composizione della Commissione

La Commissione per il Paesaggio, individuata ai sensi dell'art. 81 comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12, viene costituita mediante:

- selezione dei membri ottenuta attraverso pubblicazione di Bando per *curricula* professionali per la nomina della Commissione per il Paesaggio;
- scelta dei membri attraverso la verifica dei requisiti di idoneità stabiliti dall'Allegato 1 del D.G.R. 6 agosto 2008 n.8/7977 e D.G.R. 1 ottobre 2008 n.8/8139 privilegiando i *curricula* da cui emerge la conoscenza paesaggistico-ambientale del territorio comunale e/o sovra-comunale.

I candidati devono possedere almeno uno o più dei seguenti requisiti:

- diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali;
- aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;
- iscrizione da almeno tre anni ai rispettivi ordini professionali, anche se pubblici dipendenti;
- attestazione regionale di esperto in materia paesistico - ambientale.

La Commissione per il Paesaggio si compone di n.3 membri tutti con diritto di voto e con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale, ai sensi dell'Allegato 1 del D.G.R. 6 agosto 2008 n.8/7977 e di quanto sopra indicato, scelti tra le candidature pervenute.

Uno dei n.3 membri è nominato Presidente ed uno Vice Presidente. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

Art. 4 – Struttura tecnica e attività di segreteria della Commissione

Al fine di garantire una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa, il Comune individua la struttura tecnica preposta allo svolgimento dei compiti e delle responsabilità ad essa attribuite dall'art. 146 del D.lgs 42/2004. La struttura tecnica può essere individuata anche all'interno della dotazione organica del personale del Comune ovvero può essere esterna al Comune. Il/i componenti della struttura tecnica parteciperanno alla Commissione del Paesaggio senza diritto di voto. Il/i componenti della struttura tecnica possono coincidere con uno o più membri nonché con il Presidente della Commissione stessa.

Le mere funzioni di segreteria della Commissione saranno, invece, garantite dal personale del Comune. Tali funzioni sono:

- la cura dei rapporti con le altre funzioni eventualmente interessate all'istruttoria delle pratiche;
- la preparazione della documentazione relativa ai progetti e la messa a disposizione ai componenti della Commissione;
- la trascrizione del parere espresso dalla Commissione sull'apposito stampato controfirmato da tutti i membri della Commissione,
- la redazione, la raccolta e l'archiviazione del verbale della seduta. In particolare il verbale della Commissione deve essere sottoscritto dal Presidente, dai membri della Commissione presenti, dal Segretario e dai componenti della struttura tecnica; devono essere altresì sottoscritti nella forma sopraindicata tutti gli elaborati progettuali.

Art. 5 – Nomina della Commissione, incompatibilità e conflitto di interessi

La nomina dei membri effettivi della Commissione è effettuata dalla Giunta Comunale in esito all'esame delle candidature pervenute attraverso l'apposito Bando di selezione di cui all'art. 3.

In occasione della prima seduta della Commissione del Paesaggio vengono anche designati il Presidente della Commissione, il Vice Presidente ed il Segretario e può essere indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.

Non possono essere membri della Commissione per il Paesaggio:

- il sindaco, i consiglieri e gli assessori, il segretario e/o direttore generale, i membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica del Comune di Zerbolò;
- i soggetti che risultino legati tra loro da vincolo di parentela di primo e secondo grado;
- gli amministratori o i dipendenti delle aziende speciali partecipate dal Comune di Zerbolò;
- i soggetti che abbiano in essere, o abbiano avuto negli ultimi cinque anni, contenziosi in materia civile, penale o amministrative con il Comune di Zerbolò;
- i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, possono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle medesime pratiche sottoposte alla Commissione per il Paesaggio;

- i soggetti membri della Commissione per i quali insorga una delle cause di incompatibilità di cui ai punti precedenti sopravvenuta alla loro nomina; in tal caso si opererà la scelta di sostituzione dalla lista dei membri suppletivi o si selezionerà altra analoga competenza da *curricula*.

I membri della Commissione per il paesaggio devono astenersi dal prendere parte ai relativi lavori, sia nella fase istruttoria che in quella decisionale quando si tratta di interesse proprio o di interesse del coniuge ovvero per parenti fino al terzo grado.

Art. 6 –Durata della Commissione e sostituzione dei componenti

La durata in carica della Commissione per il Paesaggio corrisponde a quella del mandato dell'Amministrazione Comunale.

Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione per il Paesaggio si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione che deve, comunque, essere nominata non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di insediamento del nuovo Sindaco.

I componenti della Commissione che non partecipano, senza giustificato motivo, per più di n.3 (tre) sedute consecutive della Commissione nel corso di un anno solare, decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione per il solo periodo di durata della Commissione.

Nei due casi dei due precedenti commi si opererà la scelta di sostituzione dalla lista dei membri suppletivi ovvero si selezionerà altra analoga competenza da *curricula*.

Art. 7 – Convocazione e ordine del giorno della Commissione

La Commissione per il paesaggio si riunisce con cadenza tendenzialmente mensile ed in ogni caso ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

La seduta è convocata dal Presidente o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

La convocazione avviene almeno n.3 (tre) giorni prima della data della seduta con nota spedita anche solo a mezzo fax o posta elettronica certificata.

Al fine di garantire ai membri della Commissione la possibilità di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, copia della documentazione relativa ai progetti posti in discussione sarà messa a disposizione degli stessi presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale abbia necessità di richiedere un qualificato parere nel merito della tutela paesaggistico-ambientale, potrà chiedere al Presidente la convocazione di una seduta straordinaria.

Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di integrazione risultante dal protocollo. L'ordine del giorno sarà riportato sulla comunicazione di convocazione della Commissione trasmessa a cura del Presidente agli altri membri.

Art. 8 – Validità delle Sedute

Affinché le sedute della Commissione per il Paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente, nonché di un membro della Commissione.

Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 – Competenze della Commissione

La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri obbligatori e vincolanti, nei casi previsti dalla legge ed, in particolare, con riferimento a:

- rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche previste dagli artt. 146, 147 e 159 del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;
- irrogazioni delle sanzioni in materia paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.lgs 42/2004;
- accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 181 del D.lgs 42/2004;
- opere soggette all'art. 32 della Legge 28 febbraio 1985.n.47;
- piani attuativi.

Alla Commissione può, inoltre, essere richiesto parere consultivo in merito a:

- proposte di piani e/o programmi soggetti a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4 comma 2 dalla L.R. 12/2005 e s.m.i.;
- Piano di governo del territorio e varianti allo stesso ed eventuali Programmi Integrati di Intervento (PII);
- questioni particolari che richiedano un qualificato parere della Commissione.

Art. 10 – Criteri di valutazione per l'espressione dei pareri

La Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistico-ambientali vigenti nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Nell'esercizio delle specifiche competenze la Commissione del Paesaggio fa riferimento ai seguenti:

- criteri approvati con D.G.R. del 15 marzo 2006 n.8/2121 "*Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici*";
- "*Linee guida per l'esame di impatto paesistico dei progetti*" individuati nel D.G.R. dell'8 novembre 2002 n.7/11045;
- prescrizioni ed indirizzi contenuti nella definizione dello specifico vincolo paesaggistico ex art. 136 del D.lgs 42/2004;
- coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica, compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel Piano Territoriale Regionale (PTR), Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), Piano Territoriale di Coordinamento del Consorzio Parco della Valle del Ticino (PTC).

Art. 11 – Modalità di espressione del parere circa l'impatto paesistico dei progetti

Il parere circa l'impatto paesistico dei progetti è reso dalla Commissione per il Paesaggio con riferimento alle *"Linee guida per l'esame di impatto paesistico dei progetti"* individuati nel D.G.R. dell'8 novembre 2002 n.7/11045.

Art. 12 – Pubblicità delle sedute

Le riunioni della Commissione per il Paesaggio non sono pubbliche.

Ai lavori della Commissione per il Paesaggio possono, tuttavia, partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori, i Dirigenti, i Funzionari dei Settori, ivi compreso il Responsabile del Servizio Tecnico ed eventuali terzi, anche invitati dalla Commissione, con particolari conoscenze storiche e/o competenze sul territorio locale.

Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Art. 13 - Sopralluogo

E' data facoltà alla Commissione per il paesaggio di eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere. Del sopralluogo viene redatto apposito verbale.

Art. 14 - Rimborso spese

Non è prevista la corresponsione di alcun compenso ai sensi dell'art. 183 del .D.lgs 42/2004. Tuttavia, a titolo esclusivo di rimborso spese, potrà essere riconosciuto ai componenti della Commissione, una indennità forfettaria stabilita dal Sindaco, anche successivamente alla nomina, compatibilmente con le disponibilità economiche dell'Amministrazione comunale.

Art. 15 - Abrogazione di norme. Norme transitorie. Disposizioni finali e di indirizzo

Con l'approvazione del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme o provvedimenti precedentemente adottati in materia o, comunque, incompatibili con esso.

La Commissione per il Paesaggio incardinata presso la Commissione edilizia ai sensi dell'art. 81 comma 5 della L.R. n.12/2005 e s.m.i. cesserà la propria operatività a seguito della nomina della nuova Commissione istituita ai sensi del presente Regolamento.

Sui Permessi di Costruire o sulle Denunce di Inizio attività in corso di validità o rilasciati sulla scorta di parere della Commissione Edilizia Integrata dagli esperti, la Commissione per il Paesaggio si esprime solo sulla compatibilità delle opere oggetto di variante, nel rispetto del parere espresso dalla precedente Commissione.

Sulle pratiche edilizie in attuazione di Piani Attuativi comunque denominati, approvati sulla scorta di parere favorevole rilasciato dalla Commissione Edilizia Integrata dagli esperti, la Commissione per il Paesaggio si esprime in merito ad un maggior dettaglio di definizione del progetto esecutivo, nel rispetto del parere espresso dalla precedente Commissione.

Secondo i principi di economicità, efficacia, efficienza e snellimento dei procedimenti amministrativi, le pratiche edilizie sottoposte al parere della Commissione del Paesaggio non devono essere sottoposte anche al parere della Commissione Edilizia Comunale, fatti salvi i casi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigenti.

Secondo il principio di deregolamentazione, il presente Regolamento dovrà essere recepito all'interno del Regolamento Edilizio Comunale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 16 - Entrata in vigore e diffusione

Il presente Regolamento, approvato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dello Statuto Comunale, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi ed entra in vigore decorso tale termine.

Il presente Regolamento viene altresì pubblicato sul sito Web del Comune.